
DISCIPLINARE FONDO PER IL MICROCREDITO E LA MICROFINANZA

L.R. 10/2006

Articolo 1

Oggetto

1. Oggetto del presente disciplinare è il funzionamento del Fondo per il microcredito e la microfinanza (da ora in poi “Fondo”) di cui alla legge regionale n. 10/2006 articolo 1, commi 20-28 e successive modifiche (da ora in poi “Legge Regionale”).
2. Il Fondo è affidato in gestione alla Direzione Regionale competente in materia di microfinanza e di microcredito, che può avvalersi dell’operato di Lazio Innova o altro soggetto terzo, disciplinandone l’attività attraverso apposita convenzione.

Articolo 2

Ambito di intervento

1. Il Fondo opera sull’intero territorio regionale.

Articolo 3

Assi di intervento

1. Il Fondo può intervenire sugli assi indicati dall’art. 1, comma 25 della legge regionale n. 10/2006, riportati nelle linee operative del Fondo (da ora in poi “Linee Operative”) allegate al presente Disciplinare, nonché per la realizzazione di interventi di microfinanza, disciplinati nelle stesse Linee Operative.

Articolo 4

Definizione di microcredito e microfinanza ed ammontare del Fondo

1. Ai fini del presente Disciplinare, si intende per microcredito e microfinanza la concessione ed erogazione di prestiti a tasso agevolato a soggetti con difficoltà o impossibilità di accesso al credito bancario tradizionale o privi di garanzie per l’accesso allo stesso (“beneficiari finali”).
2. Le domande dei beneficiari finali del Fondo, la cui tipologia è definita nelle Linee Operative, sono ammesse al finanziamento nei limiti delle risorse disponibili in base ai criteri e le modalità definiti nelle Linee Operative medesime.
3. Il Fondo è alimentato:
 - a) da appositi stanziamenti regionali

- b) dai rendimenti costituiti dai proventi derivanti dalla gestione di tesoreria delle risorse finanziarie giacenti nel Fondo in attesa di utilizzo per le finalità cui sono destinate;
 - c) dai rimborsi e/o dai ai proventi che dovessero eventualmente derivare dall'utilizzo del Fondo stesso, qualora le modalità operative prescelte ne determinino la creazione.
4. Il Fondo può essere alimentato da altri fondi pubblici europei, nazionali e regionali, che siano compatibili con lo stesso, e da versamenti effettuati da altri soggetti pubblici o privati, purché non profit.
 5. La Regione e gli altri soggetti finanziatori non percepiscono interessi attivi sulle risorse versate.
 6. Il Fondo assorbe le perdite derivanti dall'attività svolta a valere sul Fondo stesso con le modalità di cui al successivo articolo 5. Inoltre le risorse del Fondo possono essere utilizzate a copertura dei compensi riconosciuti a Lazio Innova o a soggetti terzi coinvolti nella attuazione degli interventi.
 7. Il Fondo può essere articolato in sezioni, anche in relazione alla fonte di finanziamento; ciascuna sezione può essere gestita con modalità operative proprie e destinata a specifiche aree di intervento, purché coerenti con quanto previsto nel presente Disciplinare e nelle Linee Operative. La Direzione regionale competente in materia di Microcredito trasmette preventivamente alla Commissione Consiliare competente una relazione sulla istituzione di ogni nuova Sezione Speciale. Gli incrementi della dotazione del Fondo di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 3 vengono in tal caso attribuite alla specifica sezione.

Articolo 5

Modalità di utilizzo delle risorse del Fondo

1. Le risorse del Fondo possono essere utilizzate secondo le modalità di seguito indicate:
 - a) Erogazione diretta di finanziamenti a valere sul Fondo o dallo stesso garantiti;
 - b) Erogazione di provvista agevolata ad Istituti di credito e/o Intermediari Finanziari vigilati appositamente convenzionati con il soggetto gestore, finalizzata all'erogazione di finanziamenti ai beneficiari del Fondo;
 - c) Creazione di fondi di garanzia utilizzabili a copertura di perdite realizzate su finanziamenti erogati ai beneficiari del Fondo da Istituti di Credito e/o Intermediari Finanziari vigilati convenzionati con il soggetto gestore;
 - d) Altre modalità che consentano il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla L.R. n.10/2006.
2. L'eventuale utilizzo delle altre modalità deve essere puntualmente disciplinato dalla Direzione Regionale competente in materia di microfinanza e di microcredito.
3. Le modalità operative per l'accesso al Fondo e le indicazioni previste nelle Linee Operative, sono riportate nelle convenzioni eventualmente stipulate ai sensi del comma 2 dell'art. 1 e del comma 2 dell'art. 7. Ove ritenuto opportuno, la Direzione regionale competente in materia di microfinanza e di microcredito disciplina in dettaglio quanto indicato nelle Linee Operative, al fine di garantire omogeneità di comportamento da parte dei soggetti terzi coinvolti nell'attuazione degli interventi.

Articolo 6

Attività di Coordinamento

1. Il coordinamento degli interventi relativi al Fondo è effettuato dalla Direzione Regionale competente in materia di microfinanza e di microcredito, in termini di intercettazione dei fabbisogni espressi dal territorio regionale ed orientamento verso le potenziali aree di intervento.
2. Per ciò che concerne l'asse di intervento C, descritto nelle allegate Linee Operative, il coordinamento sopradescritto è svolto dal Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Articolo 7

Soggetti erogatori

1. Il soggetto gestore può provvedere ad erogare direttamente finanziamenti a valere sulle risorse del Fondo o dallo stesso garantiti, ovvero può stipulare appositi accordi con Istituti di Credito e/o Intermediari Finanziari vigilati ("Soggetti Erogatori").
2. I Soggetti Erogatori utilizzano le risorse del Fondo trasferite loro, svolgendo le attività descritte e disciplinate con apposita convenzione, il cui schema di accordo deve essere approvato dalla Direzione Regionale competente in materia di microfinanza e di microcredito.
3. Lo schema di accordo conterrà ogni elemento necessario a definire in dettaglio le modalità operative di utilizzo delle risorse finanziarie da parte del Soggetto Erogatore, le caratteristiche dei finanziamenti, gli impegni delle parti per lo svolgimento dell'attività.

Articolo 8

Integrazione degli strumenti

1. La Direzione Regionale competente in materia di microfinanza e di microcredito si impegna ad assicurare la massima integrazione e sinergia tra il Fondo e gli altri strumenti finanziari di intervento regionale, a sostegno di tutte le tipologie di beneficiari finali.

Articolo 9

Validità e durata

1. Il presente Disciplinare entra in vigore con l'approvazione da parte della Giunta Regionale e resta valido per tutto il tempo necessario per la concessione ed estinzione dei finanziamenti, salvo diversa determinazione della Giunta regionale.

Allegato A.I: Linee Operative

LINEE OPERATIVE**Articolo 1 – Oggetto**

1. Le Linee Operative, in attuazione del comma 26 dell'articolo 1 della L.R. 10/2006, disciplinano l'operatività del Fondo, in relazione a:
 - a. le modalità di accesso al Fondo e le azioni di tutoraggio ed accompagnamento al microcredito;
 - b. la tipologia dei soggetti che possono avere accesso al microcredito (soggetti beneficiari) avendo riguardo anche alla soglia di reddito;
 - c. le modalità di rendicontazione, di controllo e di restituzione dei finanziamenti;
 - d. i criteri di precedenza per l'accesso al credito.

Articolo 2 – Modalità di accesso al Fondo

1. La Direzione regionale competente predisporre e pubblica uno o più avvisi che disciplinano le modalità di presentazione della domanda di accesso al Fondo.
2. La verifica della ammissibilità formale e l'istruttoria di merito possono essere svolte dalla Direzione regionale ovvero, sulla base di apposita convenzione, da Lazio Innova o dal soggetto gestore terzo, nonché essere demandate al Soggetto Erogatore, o ad altri soggetti specializzati.
3. In ogni caso, la valutazione di merito dovrà tener conto, ferma restando la non bancabilità dei soggetti richiedenti, in caso di finanziamenti relativi all'Asse A, della qualità del progetto posto a base della richiesta e della capacità dello stesso di generare flussi di cassa sufficienti al rimborso del finanziamento, ovvero, in caso di finanziamenti relativi agli Assi B e C, del reddito del soggetto richiedente.
4. In relazione agli interventi di microfinanza, non ricompresi negli Assi A, B e C, la valutazione di merito sarà coerente con quanto indicato nel precedente comma 3, in considerazione delle caratteristiche dei soggetti beneficiari.

Articolo 3 – Azioni di tutoraggio ed accompagnamento

1. Gli interventi di microcredito devono essere accompagnati da servizi di tutoraggio ed accompagnamento quali ad esempio:
 - a. il supporto alla definizione della strategia di sviluppo, anche attraverso l'analisi delle opportunità di mercato esistenti sul territorio regionale;
 - b. l'assistenza nella redazione di un business plan;
 - c. la valutazione della redditività economica dell'iniziativa per verificare l'esistenza dei presupposti necessari alla restituzione del prestito, esercitando, ove opportuno e laddove si evidenzino criticità, anche lo strumento della "disincentivazione";
 - d. la definizione di strategie di marketing;
 - e. il supporto per la soluzione di problemi legali, fiscali e amministrativi o per l'individuazione di criticità del progetto finanziato.
2. Qualunque sia la modalità di utilizzo delle risorse del Fondo, nell'ambito di quelle previste nel Disciplinare, in caso di interventi di microcredito inclusi negli Assi A, B e C, il soggetto gestore deve fornire al beneficiario, direttamente o tramite terzi, almeno due dei servizi di accompagnamento e tutoraggio di cui al comma precedente, e comunque obbligatoriamente quello di cui alla lettera c.
3. La Direzione regionale competente può definire, in relazione alle specifiche modalità di intervento, eventuali ulteriori azioni di tutoraggio e accompagnamento necessarie.

Articolo 4 – Assi d'intervento e soggetti beneficiari

1. Relativamente al microcredito, in coerenza con la Legge Regionale, il Fondo è articolato su tre assi:
 - A. sostegno a microimprese che abbiano o intendano aprire sede operativa nel Lazio;
 - B. crediti di emergenza;
 - C. sostegno a persone sottoposte ad esecuzione penale, intra o extra muraria, ex detenuti, da non più di ventiquattro mesi, nonché conviventi, familiari e non, di detenuti,
 2. I beneficiari degli interventi di cui all'asse A sono le microimprese, come definite nel comma 25 della Legge Regionale; i beneficiari degli interventi dell'asse B sono le persone fisiche; i beneficiari degli interventi dell'Asse C possono essere persone fisiche o microimprese.
 3. Con riferimento agli interventi di microfinanza, in aggiunta ai soggetti i soggetti beneficiari dell'Asse A sono ammissibili anche i soggetti titolari di partita IVA, iscritti o non iscritti ad albi professionali, purché con caratteristiche soggettive coerenti con le finalità della Legge Regionale; sono comunque escluse le società di capitali.
- 3bis Con riferimento agli interventi di microfinanza, in aggiunta ai soggetti beneficiari dell'Asse B sono ammissibili anche le famiglie che devono sostenere i costi per le adozioni, purché con caratteristiche soggettive coerenti con la finalità della Legge Regionale” ;
4. Le soglie di reddito ISEE deliberate dall'Inps costituiscono elementi di priorità, a vantaggio dei redditi più bassi, per l'ammissibilità al Fondo per il microcredito.

Articolo 5 – Caratteristiche dei finanziamenti e di restituzione degli stessi

1. Con riferimento ai finanziamenti a valere sull'Asse A, le caratteristiche sono:
 - a. Importo: minimo 5.000 Euro, massimo 25.000 Euro.
 - b. Durata: fino a 84 mesi
 - c. Rata: mensile posticipata salvo diverse disposizioni contenute nelle convenzioni di cui all'art. 5 del Disciplinare;
 - d. Tasso di interesse: inferiore al c.d. “tasso di interesse prevalente” calcolato in conformità alla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) e relativi tassi di riferimento pubblicati dalla Commissione Europea all'indirizzo
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html
2. Con riferimento ai finanziamenti a valere sull'Asse B e sull'Asse C, le caratteristiche sono:
 - a. Importo: minimo 1.000 Euro, massimo 10.000 Euro.
 - b. Durata: non superiore a 36 mesi
 - c. Rata: mensile posticipata salvo diverse disposizioni contenute nelle convenzioni di cui all'art. 5 del Disciplinare;
 - d. Tasso di interesse: inferiore al c.d. “tasso di interesse prevalente” calcolato in conformità alla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) e relativi tassi di riferimento pubblicati dalla Commissione Europea all'indirizzo

3. Con riferimento agli interventi di microfinanza, le caratteristiche sono quelle previste dal precedente comma 1.

Articolo 6 – Modalità di rendicontazione e controllo

1. La Direzione regionale competente garantisce all'Assessore di riferimento il flusso informativo e il necessario supporto tecnico per la predisposizione della relazione informativa da presentare annualmente alla Giunta regionale e alla commissione consiliare competente, ai sensi del comma 26 dell'art. 1 della L.R. 10/2006.
2. Qualora la Direzione regionale abbia affidato la gestione del Fondo a Lazio Innova o ad un terzo soggetto gestore, la convenzione che regola i rapporti con tali soggetti definisce gli obblighi di rendicontazione in coerenza con quanto indicato al comma precedente.
3. In ogni caso la rendicontazione annuale deve contenere:
 - a. la relazione consuntiva sull'attività del Fondo nell'anno di riferimento, dettagliata per asse di intervento, che riferisce sui risultati raggiunti;
 - b. il resoconto delle movimentazioni del Fondo, in entrata ed in uscita, ed il relativo saldo a fine anno delle risorse;
 - c. l'indicazione dei costi a carico del Fondo relativi allo svolgimento delle attività nell'anno di riferimento.
4. Tale rendicontazione dovrà essere articolata in funzione delle diverse modalità di utilizzo delle risorse del Fondo eventualmente attivate.
5. La Direzione regionale competente, in caso di affidamento della gestione a Lazio Innova o a soggetti terzi, effettua controlli a campione sul rispetto delle procedure e dei criteri di cui alle presenti Linee Operative. La convenzione che regola i rapporti con tali soggetti disciplina le modalità per l'effettuazione di tali controlli ed i provvedimenti da adottare in caso di irregolarità eventualmente riscontrate. Altresì devono essere previsti controlli su altri soggetti, nel caso in cui la modalità di utilizzo delle risorse del Fondo adottata ne preveda il coinvolgimento in fase di attuazione.

Articolo 7 – Criteri di precedenza per l'accesso al Fondo

1. Hanno la precedenza per l'accesso al Fondo, in sede di istruttoria e delibera, i lavoratori svantaggiati, come definiti all'art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014.
2. Qualora il soggetto richiedente sia una società di persone, il requisito di "lavoratore svantaggiato" dovrà concernere almeno un socio tra quelli illimitatamente responsabili.
3. Sarà inoltre data priorità, a parità di altre condizioni, ai soggetti privi di garanzie, fatto salvo il caso in cui le modalità attuative prevedano il coinvolgimento di un soggetto terzo che assume parte del rischio di mancato rimborso; anche in tal caso sono comunque escluse le garanzie reali.

Articolo 8 – Validità e durata

1. Le presenti Linee Operative entrano in vigore con l'approvazione da parte della Giunta Regionale e restano valide per tutto il tempo necessario per la concessione ed estinzione dei microcrediti, salvo diversa determinazione della Giunta regionale.

Articolo 9 – Disposizioni transitorie

- I. Le domande di accesso al Fondo pervenute a Lazio Innova prima dell'entrata in vigore del disciplinare del Fondo e delle presenti Linee Operative, sono gestite secondo le modalità previste con D.G.R. n. 567/2008. Nelle more della definizione della nuova convenzione per la gestione da parte di Lazio Innova, al fine di consentire il proseguimento dell'operatività del Fondo senza soluzione di continuità, il ruolo precedentemente svolto dal Comitato Tecnico di Coordinamento per il Fondo Microcredito è attribuito al Comitato Garanzie, costituito con regolamento interno di Lazio Innova, in coerenza con quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 442 dell'8 luglio 2014.